

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

U. di G. Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 4 - MERCI PERICOLOSE

Roma, 07.07.2000

prot. 1476/4915/10

U. di G. MOT n. A 21

OGGETTO: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.

D.M. 6 giugno 2000, n. 82T, e D.M. 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del Decreto Legislativo 4.2.2000, n. 40.
Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

0. Introduzione.

A seguito dell'emanazione del D.M. 6 giugno 2000, n. 82T, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.6.2000, e del successivo D.M. 4 luglio 2000, n. 90T, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entrambi in attuazione del D.L.vo 4.2.2000, n. 40, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e disposizioni applicative riguardanti gli argomenti in oggetto, che si illustrano qui di seguito.

1. Domanda di esame.

Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal Decreto del Capo del Dipartimento Trasporti Terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli Uffici Provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.

I candidati interessati presenteranno domanda presso uno degli Uffici Provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato D.M. n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti che saranno fissati da un apposito decreto interministeriale. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo decreto, come stabilito dall'ultimo capoverso del punto 1 dell'allegato I al D.M. 82T, le domande potranno essere egualmente accettate anche prive di attestazioni, purché il candidato, in calce alla domanda, sottoscriva il seguente impegno: **"Il sottoscritto si impegna a corrispondere gli importi che verranno stabiliti dal Decreto Interministeriale di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto Legislativo n. 40/2000, secondo le modalità nello stesso precisate"**. Le attestazioni dovranno però essere prodotte in ogni caso prima dello svolgimento dell'esame.

La domanda di esame, essendo contestuale a quella di rilascio del certificato, dovrà essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo: ad essa, pertanto, dovrà essere allegata l'attestazione del versamento di £ 40.000 (£ 20.000 per la domanda e £ 20.000 per il certificato) sul c/c postale n. 4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli Uffici Provinciali).

Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (D.L.vo n. 429/95 per le province di Trento e Bolzano e D.P.R. 06.08.1981, n. 485 per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il Presidente della commissione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata A.R., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.

3. Svolgimento dell'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2 dell'allegato I al D.M. 82T.

Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.

I candidati potranno svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che riterranno più opportuno, e

dovranno consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova.

4. Rilascio dei certificati.

I certificati vengono rilasciati dall'Ufficio Provinciale presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

5. Campo di applicazione.

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 40/2000, come pure la direttiva 96/35/CE, di cui è attuazione, impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "... *effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti*".

Mentre risulta chiaro il significato di "*operazione di trasporto*", non altrettanto può dirsi per le "*operazioni di carico e scarico*".

Al riguardo si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

5.1. Operazioni di carico.

Per le imprese che effettuano operazioni di "*carico*", può sorgere il dubbio se tali operazioni debbano intendersi in senso lato, ossia comprendendo in esse anche tutte le attività inerenti la "*spedizione*" delle merci, oppure limitando l'espressione "*carico*" al significato letterale della parola, ossia all'attività delle imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte da quelle che si occupano della spedizione.

Il problema è stato affrontato in una recente riunione presso la Commissione C.E. a Bruxelles, durante la quale è emerso l'indirizzo (confermato poi presso il Segretariato delle Nazioni Unite a Ginevra, nella riunione di maggio del WP 15, in cui è stato approvato il testo dell'ADR che entrerà in vigore il 1.1.2001), di considerare il campo di applicazione della direttiva 96/35/CE, relativamente alle operazioni di "*carico*", limitato alle operazioni di "*carico, comprese quelle di confezionamento degli imballaggi e di riempimento delle cisterne e grandi contenitori*", escludendo (per il momento) le operazioni strettamente legate alla sola "*spedizione*" delle merci.

Per maggiore chiarezza, si prospettano alcuni esempi:

- a) se ad esempio una fabbrica di prodotti chimici, per il confezionamento degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi sui veicoli o sui carri ferroviari, si serve, anziché di proprio personale, di imprese esterne, queste ultime dovranno nominare il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che figura come "speditore") non è soggetta a tale obbligo;
- b) ancora, se in un deposito di carburanti il riempimento dell'autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi dal conducente del veicolo, ed il personale del deposito, pur assicurando un servizio di emergenza in caso di necessità, non interviene nelle operazioni di riempimento, l'impresa di trasporto è tenuta alla nomina del consulente (che del resto deve già avere, in quanto trasporta), mentre l'impresa che gestisce il deposito non soggiace a tale obbligo.

Si ritiene indispensabile precisare che le imprese che risultano esclusivamente "*speditrici*" delle merci pericolose e che, in base al suindicato criterio non rientrano nel campo di applicazione del D.L.vo n. 40/2000, pur non essendo tenute alla nomina del consulente, **sono però obbligate a rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.**

5.2. Operazioni di scarico.

Per quanto riguarda le operazioni di "*scarico*", non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 96/35 le imprese "*che scaricano le merci alla loro destinazione finale*"; tale interpretazione è esplicitamente enunciata in una dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E., contenuta nel documento della riunione del Consiglio in cui è stato approvato il testo della Direttiva, nel quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "*...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la Direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale*". La motivazione di tale interpretazione è che quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.

Per chiarire cosa si intenda per "*destinazione finale*", si ritiene utile fornire alcuni esempi.

- a) Nel caso che il destinatario sia l'utilizzatore della merce od un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato), non v'è dubbio che questi non soggiacciano all'obbligo di nominare il consulente.

- b) Nel caso in cui il destinatario sia un deposito di stoccaggio, dal quale la merce verrà poi di nuovo caricata su altri mezzi stradali o ferroviari per effettuare un nuovo viaggio, occorre precisare che tale operazione complessa può essere scomposta in tre operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio ed il carico sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni, se eseguite da imprese distinte, solo la terza rientra nell'obbligo della nomina del consulente; se tutte e tre le operazioni sono effettuate da un'unica impresa, questa dovrà avere il consulente in quanto effettua il "carico" per il successivo viaggio.
- c) Nel caso di un'impresa che effettua il trasbordo di merci direttamente da un mezzo ad un altro (anche senza operare uno stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione di container da veicolo stradale a quello ferroviario, o viceversa, l'impresa che effettua queste operazioni sottostà all'obbligo di nomina del consulente, in quanto effettua il "carico" sul secondo mezzo di trasporto.

6. Esenzioni.

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Anche per le imprese rientranti nei criteri di esenzione suesposti, vale quanto precisato alla fine del precedente punto 5.1., nel senso che tutte le imprese coinvolte nel trasporto, carico e scarico di merci pericolose, pur rientrando nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, **sono però obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.**

7 Incidenti.

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente" ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

ALLEGATO I ***Definizione di "incidente"***

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 04.02.2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1.

Danni a persone o cose.

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

- a) decesso di una o più persone;
- b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

Critério 2.

Perdite di materie pericolose.

Si distinguono i seguenti casi:

- a) trasporti in cisterna od alla rinfusa; è da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR;
- b) trasporti in imballaggi o GRV; è da considerare "incidente" qualsiasi perdita o spandimento, che si verifichi in condizioni normali di utilizzo, causati da difetti costruttivi dell'imballaggio, ovvero da rottura dell'imballaggio stesso conseguente a caduta durante il carico o scarico, od eccessivo logoramento causato da prolungate vibrazioni durante il trasporto; è da considerare altresì incidente ogni perdita o spandimento per rottura dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai limiti indicati al precedente punto a).

Critério 3.

Motivi precauzionali di ordine pubblico.

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

ALLEGATO - II

COMMISSIONI DI ESAME

PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA

DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

(Di cui al D.D. 23.06.2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

COMMISSIONE n. 1 – (Piemonte – Valle d’Aosta)

Sede: Torino – Corso Belgio 158 - Tel. 011.8980933

COMMISSIONE n. 2 – (Lombardia)

Sede: Milano – Via Cilea 119 – Tel. 02.353791

COMMISSIONE n. 3 – (Veneto)

Sede: Venezia – Mestre – Strada della Motorizzazione 13 – Tel. 041.2388258

COMMISSIONE n. 4 – (Friuli – Venezia Giulia)

Sede: Trieste – Via Bellini 3 – Tel. 040.679111

COMMISSIONE n. 5 – (Liguria)

Sede: Genova – Corso Sardegna 36/1d - Tel. 010.51631

COMMISSIONE n. 6 – (Emilia - Romagna)

Sede: Bologna – Zona Roveri – Via dell’Industria 13 – Tel. 051.6018711

COMMISSIONE n. 7 – (Toscana)

Sede: Firenze – Sesto Fiorentino – Loc. S. Croce dell’Osmannoro – Via Lucchese 160 – Tel. 055.3068

COMMISSIONE n. 8 – (Marche)

Sede: Ancona – Via I maggio 142 - Tel. 071.2851221

COMMISSIONE n. 9 – (Lazio - Umbria)

Sede: Roma – Ufficio operativo Roma Nord – Via Salaria km 10,400 – Tel. 06.81691

COMMISSIONE n. 10 – (Abruzzo – Molise)

Sede: Pescara – Villa Raspa di Spoltore – Via Francia 3 – Tel. 085.413833

COMMISSIONE n. 11 – (Campania)

Sede: Napoli – Via Argine 422 - Tel. 081.5911111

COMMISSIONE n. 12 – (Puglia)

Sede: Bari – Modugno – Via F. De Blasio Zona Industriale – Tel. 080.5850111

COMMISSIONE n. 13 – (Basilicata - Calabria)

Sede: Cosenza – Via del Gallitello – Pal. Ungano – Tel. 0971.54726

COMMISSIONE n. 14 – (Sardegna)

Sede: Cagliari – Strada Statale 554, km 1,600 – Tel. 070.240631

Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi Enti Locali.
